

**IL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE E L'ATTUAZIONE DELL'ART. 39**

Per poter dare piena attuazione al disposto dell'art. 39 della legge professionale è essenziale ridefinire le regole di convocazione e di funzionamento del Congresso Nazionale Forense affinché esso, in coerenza con il dettato normativo, riesca a *“trattare e formulare proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché le questioni che riguardano la professione forense”*.

Si rende, pertanto, necessario (nella scrittura delle norme regolamentari e statutarie previste dall'art. 39, comma 3 della legge) da un lato, che il corpo congressuale sia il più qualificato possibile e significativamente rappresentativo delle differenti componenti della categoria e, dall'altro, che il dibattito congressuale, e le conseguenti deliberazioni finali, siano coerenti con il ruolo di *“massima assise dell'avvocatura italiana”*.

Pertanto (in sintesi):

(a) il corpo congressuale dovrà essere composto sia da **delegati di diritto** (il presidente del Consiglio Nazionale Forense, il presidente della Cassa Forense, i presidenti dei Consigli dell'Ordine ed i legali rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui all'art. 1, comma 3 della legge 247/2012) sia da **delegati eletti nei singoli Ordini**, con una significativa riduzione del numero rispetto a quello attuale per consentire una migliore operatività dei lavori ed una più efficace partecipazione e responsabilizzazione dei singoli delegati (si potrebbe ipotizzare di determinare un numero fisso di delegati da eleggere pari ad un multiplo del numero degli Ordini territoriali);

(b) i temi in discussione dovranno essere di prospettiva e di ampio respiro e non solo di mera attualità;

(c) le mozioni conclusive dovranno essere coerenti con il dibattito congressuale.

Il corpo congressuale dovrà rimanere in carica fino all'apertura del successivo congresso al fine di consentirne la riconvocazione tra un congresso e l'altro da parte del Consiglio Nazionale Forense (di sua iniziativa ovvero se richiesto da almeno il 25% dei COA o dei delegati congressuali) in funzione di *“stati generali”* dell'Avvocatura.

\* \* \*

Una serena riflessione sulle difficoltà degli ultimi venti anni di configurare una rappresentanza di derivazione congressuale che sia realmente capace di esprimere in termini autorevoli ed univoci le *“tante avvocature”* che compongono la categoria, induce a ritenere che l'esigenza primaria non sia tanto di avere unico soggetto che parli a nome di tutti quanto, invece, di fare in modo che il dibattito ed i deliberati congressuali siano lealmente fatti propri e sostenuti da tutte le componenti dell'avvocatura.

Il richiamo che la legge (nel comma 2 dell'art. 39) fa al *“rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle componenti associative”* conferma che la *“sintesi”* cui l'avvocatura può realisticamente aspirare non è giuridicamente coercibile ma può trovare realizzazione solo nel contesto di un *“patto federativo”* che trovi la sua legittimazione nella volontà congressuale.

Se il Congresso riuscirà a trasformarsi da sterile occasione di lamentazione sull'esistente a sede di elaborazione delle proposte autonome dell'avvocatura su *“giustizia, diritti fondamentali e professione”*, allora è evidente che l'attuazione dei deliberati congressuali dovrà avere ad oggetto la definizione dei conseguenti progetti che ogni componente della categoria dovrà sostenere e gestire, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità.

Ciò comporta che l'organismo eletto dal Congresso dovrà avere la funzione di un vero e proprio *“laboratorio forense”* e che oltre che da componenti eletti dai delegati congressuali dovrà vedere la partecipazione di esponenti delle componenti (istituzionali ed associative) che costituiscono il corpo

congressuale, in tal modo favorendosi la necessaria convergenza di tutte le rappresentanze dell'avvocatura.

I costi di funzionamento del “**laboratorio**” dovranno gravare su tutti gli avvocati iscritti e, pertanto, potranno essere appostati al bilancio del Consiglio Nazionale Forense (in esecuzione di specifica delibera congressuale) il quale terrà conto dell'impegno di spesa nel determinare la misura del contributo annuale dovuto da ogni iscritto di cui all'art. 35, comma 2, lettera a) della legge professionale.

\* \* \*

La partecipazione delle istituzioni forensi alle dinamiche congressuali, rende assolutamente necessario che i compiti di rappresentanza istituzionale (per come ridefiniti ed ampliati dalla legge professionale) siano tenuti nettamente separati da quelli relativi all'esercizio della funzione disciplinare.

Mentre per gli ordini territoriali il problema è stato risolto dal legislatore con l'istituzione dei Consigli distrettuali di disciplina, il Consiglio Nazionale Forense dovrà invece quanto prima (comunque entro l'apertura del Congresso di Rimini) dare attuazione al disposto dell'art. 61, comma 1 della legge professionale costituendo “*apposita sezione*” competente per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Alla conseguente esigenza di assicurare che allo svolgimento delle attività relative alle altre funzioni (amministrativa e “legislativa”) sia applicato un adeguato numero di consiglieri espressione delle realtà istituzionali territoriali, potrà (anzi: dovrà) provvedersi ricorrendo alla cooptazione consentita dall'art. 37, comma 4 della legge professionale. In tale prospettiva potrà essere valorizzata l'esperienza dell'Agorà degli Ordini, già operante da quasi un anno.

Firenze, giugno 2016